



**Compendio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Compendio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 60/2019 del 21/08/2019

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	BARONE Marilena	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio		X	
5	BERMOND Daniele			X
6	COURT Pierpaolo		X	
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio	X		
9	FLORINDI Carlo	X		
10	GALLO Luca		X	
11	GIAI Luca		X	
12	GORLIER Daniele		X	
13	IULIANO Monica	X		
14	LENZI Fabrizio	X		
15	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
16	RIZZATI Franco	X		
17	SIGOT Valter		X	
18	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 9 su 18, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Calendario caccia al cinghiale e relativo regolamento.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018 e n. 22-684 del 30/01/2019, con il quale è stato costituito e successivamente modificato ed integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2019/20;

Vista la D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013 e s.m.i.,

Vista la D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018;

Viste le decisioni assunte negli anni precedenti riguardo al calendario di caccia del cinghiale ed al relativo regolamento;

Vista la Deliberazione del Comitato di gestione n. 59 in data odierna;

Ritenuto di confermare le medesime impostazioni regolamentari degli anni precedenti, armonizzandole con il calendario venatorio regionale 2019/20 e con la decisione di non prevedere la presentazione dei cinghiali al centro di controllo;

Ritenuto opportuno adottare la medesima regolamentazione per il prelievo del cinghiale in forma programmata sia nel CATO3 che nel CATO2;

Con voti unanimi favorevoli n. 9.


9 su 9.

DELIBERA

- di stabilire, per la stagione venatoria 2019/20, il periodo consentito per il prelievo del cinghiale dal 21 settembre al 21 dicembre;
- di approvare la regolamentazione per il prelievo di questa specie di cui all'allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che detta regolamentazione sia in vigore nel CATO3 e nel CATO2.

cb

Il Presidente
Marco Cenni



Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2019/20

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2019/20 e delle vigenti Linee guida in materia)

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi, su tutto il territorio venabile, dal **21 settembre** al **21 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **lunedì, mercoledì e domenica** **tranne che nel mese di settembre quando al posto della domenica, in cui la caccia è vietata** dalla legge regionale n. 5/2018, viene autorizzata la caccia al sabato nei giorni 21 e 28 settembre. Inoltre, visto che il calendario venatorio regionale prevede la chiusura della caccia al cinghiale sabato 21 dicembre, nell'ultima settimana di caccia al cinghiale i giorni consentiti saranno lunedì, mercoledì e sabato.
2. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia ed esercitate il sabato e/o il giovedì.
3. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce esclusivamente per la caccia al cinghiale. L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
4. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.
5. Nella stagione venatoria 2019/20 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **25 cinghiali**, con il limite giornaliero di 5 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

MONITORAGGIO TRICHINELLOSI

6. L'esame delle carni di cinghiale, al fine di evitare il possibile insorgere di casi di trichinellosi umana, è obbligatorio ai sensi delle norme regionali vigenti.
7. Un pezzo di diaframma di almeno 10 grammi (all'incirca cm 5 x 3) di ogni cinghiale abbattuto deve essere consegnato esclusivamente presso i centri di controllo comprensoriali il giorno dell'abbattimento o al massimo nella prima giornata utile di apertura del centro.
8. Il campione di diaframma deve essere consegnato in un sacchetto da freezer e, se non consegnato lo stesso giorno dell'abbattimento, deve essere conservato in frigorifero.
9. Sarà cura del Comprensorio consegnare i campioni all'ASL per le successive analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico.
10. Al momento della consegna del sacchetto al centro di controllo è necessario comunicare cognome e nome dell'abbattitore, data dell'abbattimento, sesso e classe d'età (esclusivamente o adulto o giovane) del cinghiale.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

11. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
12. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori.
13. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è **obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**.
14. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.